



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 186

Del 30 Giugno 2025

COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – DECISIONE

Deferimento n.661 pfi 24-25 del 29 maggio 2025

R.G. Prot. n. 21/24-25 TFT

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Lucio Campa – Presidente

Avv. Teresio Di Pietro – Componente

Avv. Michele Liguori – Componente relatore

assistito dal segretario Angelo Ciarlariello

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 giugno 2025, a seguito del deferimento del 29 maggio 2025, PROT. 28840/661 pfi24-25/PM/ag, la seguente

DECISIONE

- letto il deferimento del "sig. Andrea Di Lucente, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Vastogirardi, della violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5 delle N.O.I.F. per non aver lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Manuel Visani la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 49/2024 del 25.11.2024, comunicato alla società Vastogirardi a mezzo pec del 26.11.2024, ed al calciatore sig. Vincenzo Lisi la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo prot. 74/2024 del 12.12.2024, comunicato alla società Vastogirardi a mezzo pec del 16.12.2024; la Società Vastogirardi a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Di Lucente così come descritti ne precedente capo di incolpazione".

- sentito il sostituto Procuratore Federale Interregionale nella seduta odierna, il quale, riportandosi al deferimento indicato in oggetto, ha chiesto l'applicazione di mesi sette di inibizione per il sig. Andrea Di Lucente, nonché il pagamento di € 700,00 di ammenda e due punti di penalizzazione in classifica per la soc. Vastogirardi;

- rilevato che né il sig. Andrea Di Lucente e neppure l'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi hanno presenziato alla odierna seduta, seppure ritualmente invitati;

- visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

La vicenda all'esame di questo Tribunale verte sul mancato pagamento nei termini delle somme dovute ai calciatori Manuel Visani e Vincenzo Lisi da parte della società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi: fatto peraltro non contestato. È, comunque, documentalmente provato che, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 26 maggio 2024, il Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato, alla società Vastogirardi ed alle altre parti del procedimento, il Lodo Arbitrale n. 49/2024 del 25 novembre 2024, intervenuto tra la stessa società calcistica ed il calciatore Manuel Visani. Detto Lodo, con il quale la più volte richiamata società è stata condannata a pagare in favore del summenzionato calciatore la somma di € 7.875,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, è stato pubblicato nel Comunicato Ufficiale.

Anche il lodo del Collegio Arbitrale n. 74 del 12 dicembre 2024 intervenuto tra la società Vastogirardi e il calciatore Vincenzo Lisi, comunicato sempre a mezzo p.e.c. in data 16 dicembre 2024, con il quale la predetta compagine societaria è stata condannata a pagare al calciatore su indicato la somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese legali, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento è oggetto del richiamato deferimento. Atteso che la società Vastogirardi non ha provveduto a corrispondere il dovuto ai due calciatori, costoro hanno dapprima sollecitato la società ad adempiere al pagamento e, successivamente, segnalato il mancato pagamento alla Procura Federale.

A mente del comma 6 dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, "il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica

Il successivo comma 7 prevede che i dirigenti che partecipano agli illeciti di che trattasi sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a sei mesi.

L'art. 6 del C.G.S., trattando delle responsabilità delle società, stabilisce che le stesse rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta.

Da quanto sopra evidenziato, quindi, questo Tribunale ritiene di dover accogliere il deferimento richiesto dal Procuratore Federale Interregionale, ritenendo sussistenti le violazioni contestate.

Per quanto concerne le sanzioni da applicare, la richiesta formulata nella seduta odierna da parte del rappresentante della Procura Federale appare adeguatamente motivata.

Di conseguenza, al sig. Andrea Di Lucente, Presidente pro tempore della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, andrà applicata la sanzione dell'inibizione di mesi sette, considerato il mancato pagamento delle somme riportate nei Lodi Arbitrali.

La società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi andrà anch'essa sanzionata per responsabilità diretta.

Sulla applicabilità delle sanzioni a carico delle società per responsabilità oggettiva occorre richiamare i principi che governano la materia.

Il regime della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo muove dall'intenzione di indurre le società a porre in essere gli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi dei fatti pregiudizievoli. E ciò per tutelare i terzi e comunque gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato il calcio e lo sport in generale.

Il Collegio di Garanzia dello Sport (si confronti Sezioni Unite, decisione 8 settembre 2015 n. 42) ha richiamato il "principio di precauzione", in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che "il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza".

Il principio, si legge in motivazione, è ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dai soggetti operanti nel mondo dello sport. Finalità consistenti nel promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario. Ed è in quest'ottica che la responsabilità oggettiva ha un evidente effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio: responsabilità oggettiva mitigata (ma non abolita) con l'introduzione nell'ordinamento calcistico della esimente di cui all'art. 7 del C.G.S. a

mente del quale il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, deve valutare l'adozione, l'idoneità, l'efficacia ed il funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Scriminante che questo Tribunale non ha potuto apprezzare atteso che la società nulla ha dedotto sul punto.

Ritiene questo Tribunale, pertanto, che la sanzione dell'ammenda richiesta e quantificata dalla Procura Federale vada accolta, considerato anche che non è stato posto in essere neppure un pagamento parziale.

Dunque, l'ammenda da applicare sarà pari ad € 700,00.

L'art. 6, comma 31 del CGS, come sopra richiamato, prevede specificatamente per la condotta accertata del mancato pagamento delle somme previste nel Lodo Arbitrale, la sanzione di uno e più punti di penalizzazione in classifica: di talché andrà applicata la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2025-2026.

per questi motivi

visto il deferimento della Procura Federale n. 661 pfi 24/25, trasmesso con il prot. n. 228840 del 29 maggio 2025 applica al Presidente pro tempore dell'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, sig. Andrea Di Lucente, mesi 7 (sette) di inibizione.

All'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi applica l'ammenda di € 700,00 (settecento/00) e punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2025/2026.

Il Relatore

f.to in originale
Avv. Michele Liguori

Il Presidente

f.to in originale
Avv. Lucio Campa

Depositata in segreteria il 30 giugno 2025

Il Segretario

f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 186 della stagione sportiva 2024/2025
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Lunedì 30 giugno 2025

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)